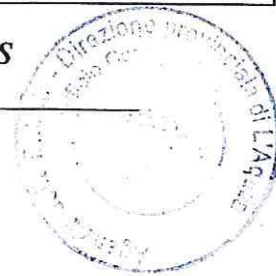


*Statuto Ente del Terzo Settore ETS – Associazione di Promozione sociale APS
“IL BOSCO DEL FAUNO” APS*

STATUTO



Art. 1 – Denominazione - E' costituito , nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato L'Associazione di Promozione Sociale "IL BOSCO DEL FAUNO" APS

L'associazione ha sede legale in GORIANO VALLI (AQ) Via IV Novembre 18

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La qualifica di ETS verrà resa pubblica nelle comunicazioni a regolare iscrizione nel RUNTS.

Art. 2 – Scopi - L'Associazione, amministrativamente autonomo è senza fini di lucro, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 3 – Attività - Le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
3. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso,

mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni (fornire ulteriori specificazioni circa i contenuti delle attività):

- a) l'attuazione di ogni possibile iniziativa volta a coltivare, diffondere e sviluppare la passione, la conoscenza ed il gusto del teatro, della musica, della natura e dell'arte in genere;
- b) attivazione di laboratori teatrali e creativi, percorsi formativi di arte e musica rivolti principalmente al pubblico dei bambini attraverso l'attivazione di: servizi per l'infanzia, centri gioco, doposcuola, campi estivi, attività di Intrattenimento e di animazione, laboratori di lettura di testi teatrali, poesie, romanzi e molto altro;
- c) attivazione di corsi teorici di educazione teatrale, corsi di aggiornamento, pratiche vocali, corsi di dizione, musica, recitazione, animazione, danza, canti ed in generale di ogni altra disciplina strumentale e connessa all'attività teatrale ed artistica in genere da poter svolgere anche in collaborazione con altre istituzioni ed Enti pubblici e/o privati che

Barbara Sestini
Francesco L...
[Signature]

**Statuto Ente del Terzo Settore ETS – Associazione di Promozione sociale APS
"IL BOSCO DEL FAUNO" APS**

condividano con L'Associazione gli stessi fini ed obiettivi;

d) organizzazione di convegni, saggi, mostre, giornata di studio, seminari, rassegne, diffusione ed organizzazione di spettacoli teatrali, festival, ed in generale di qualsivoglia evento finalizzato a diffondere la cultura del teatro, della natura e della musica ed a favorire momenti di incontro, interazione e crescita culturale dei soci;

e) organizzazione di eventi e laboratori ludico-creativi che vedano la partecipazione attiva di adulti, anziani, disabili, portatori di handicap e dunque rivolti, oltre che ai bambini, anche a categorie protette di vario genere;

f) produzione di materiale editoriale, audiovisivo e multimediale inerente l'attività istituzionale dell'Associazione finalizzato a diffondere e divulgare l'attività dell'Associazione stessa e dei suoi soci;

g) salvaguardia del patrimonio artistico, culturale, ambientale e paesaggistico e tutela della tradizione popolare abruzzese e non solo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Ammissione - All'Associazione possono essere ammessi tutti i cittadini di qualsiasi età che ne accettino lo statuto ed i regolamenti. I soci sono tenuti a versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

La "Domanda di Ammissione a Socio" dev'essere sottoposta al Consiglio Direttivo o ad un suo componente e la stessa può essere accettata, non accettata o sottoposta dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei Soci per l'accettazione. La "Domanda di Ammissione a Socio" è comunque soggetta a Ratifica del Consiglio Direttivo quando è accettata da un suo Componente.

Il Socio si considera "Ammesso a Tutti gli Effetti", quando il Consiglio Direttivo, un suo componente o l'Assemblea dei Soci ha accettato la "Domanda di Ammissione a Socio", successivamente il Socio ammesso potrà essere inserito nel "Registro Soci in attesa di Ratifica" o nel "Registro Soci definitivi" e ricevere la Tessera Sociale.

Qualora il Consiglio Direttivo non Ratifichi la "Domanda di Ammissione a Socio", accettata da un suo componente, per il periodo intercorso tra l'accettazione e la mancata Ratifica, sono fatti salvi i diritti di cui all'art.5.

Art. 5 - Diritti e Doveri dei Soci - I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Sodalizio e possono richiedere di esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite da apposito regolamento del Consiglio Direttivo.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota sociale. E' esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci hanno diritto di frequentare la sede

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

Statuto Ente del Terzo Settore ETS – Associazione di Promozione sociale APS
“IL BOSCO DEL FAUNO” APS

sociale, di partecipare alle iniziative promosse dal Associazione, di usufruire delle strutture del Sodalizio nonché dei servizi e delle agevolazioni connesse all'adesione alla FENALC.

Art. 6 -Sede sociale - La sede sociale è adibita all'espletamento delle attività statutarie ed al conseguimento dei fini sociali. Per il perseguimento degli Scopi Istituzionali, di cui all'art. 3, l'Associazione potrà disporre di una Struttura ove svolgere ed organizzare le Attività Istituzionali. Per tale Struttura, che sarà adibita a Sede Sociale, possono essere formalizzati, contratti di locazione, di godimento, di comodato, di utilizzo o accordi diversi nelle forme e nelle modalità che l'Associazione riterrà più opportune, nel rispetto della legge. Nella Sede Sociale si potrà installare, disporre e utilizzare, attrezzature, apparecchiature, stipiti e quant'altro necessario per lo svolgimento delle Attività Sociali. Inoltre, per il perseguimento degli Scopi Istituzionali, di cui all'art. 3, l'Associazione potrà disporre di Sedi distaccate ove svolgere ed organizzare le Attività Istituzionali. Anche per tali Strutture, possono essere formalizzati, contratti di locazione, di godimento, di comodato, di utilizzo o accordi diversi nelle forme e nelle modalità che l'Associazione riterrà più opportune, nel rispetto della legge. L'Associazione, previa autorizzazione comunale, potrà installare all'esterno della propria Sede, anche strutture a carattere temporaneo o permanente, per lo svolgimento delle Attività Istituzionali, compresa anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande. In occasione di feste, ricorrenze, cerimonie e simili, a carattere locale, provinciale, regionale e nazionale, l'Associazione potrà partecipare attraverso l'installazione di proprie strutture a carattere temporaneo per svolgere le proprie Attività Istituzionali e diffondere i propri Scopi Istituzionali all'intera collettività. Il Consiglio Direttivo può anche mettere i locali a disposizione temporanea di Soci ed altri Enti od Associazioni non politiche, per conferenze e per manifestazioni culturali o ricreative, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione da parte dei Soci, purché ciò non arrechi disturbo ai Soci stessi.

Le responsabilità relative ricadono sul Socio o sull'Ente o Associazione che ne ha ottenuto la disponibilità, ai fini del comma precedente.

Art. 7 – Organi Sociali - Sono organi del Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8 – Assemblea dei Soci - L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo ordinariamente una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata di un decimo dei soci. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli iscritti, con avvisi affissi nella sede sociale o con raccomandata a mano da consegnare, almeno 10 (dieci) giorni prima. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima o della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 9 – Prerogative Assemblea Soci - L'Assemblea ordinaria approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Esamina e

Barbara Sotgiu
Francesco...

Giovanni...
Sopran...

Indel...

Statuto Ente del Terzo Settore ETS – Associazione di Promozione sociale APS
"IL BOSCO DEL FAUNO" APS



delibera gli atti attinenti alla gestione del Associazione ed ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria è chiamata a pronunciarsi su modificazioni dello Statuto, sul ritiro dell'adesione alla FENALC e sullo scioglimento del Sodalizio, delibera, anche in seconda convocazione, con voti favorevoli corrispondenti almeno ad un terzo dei soci.

Art. 10 – Consiglio Direttivo - I soci eleggono il Consiglio Direttivo. Le elezioni si svolgono, di norma, ogni 4 anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno 20 giorni. Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci. Detto regolamento dovrà, comunque, prevedere espressamente il principio del voto singolo a norma dell'art. 2532, comma 2, codice civile. Ogni eventuale ricorso deve essere presentato alla Commissione Elettorale.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di una delega.

Art. 11 – Composizione Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo n. 4 consiglieri.

Gli eletti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Art. 12 – Prerogative Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo:

a) elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario Economo-Cassiere;

b) stabilisce il programma delle attività sociali secondo gli scopi perseguiti dal Associazione;

c) designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali;

d) predispone il rendiconto economico e finanziario;

e) è responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Sodalizio.

Qualora, durante il corso del mandato, vengono a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. I Consiglieri subentrati nella carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri il Consiglio dovrà ritenersi sciolto.

Art. 13 – Convocazione Consiglio Direttivo- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio. Esso delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il Vice Presidente.

Le convocazione vanno effettuate almeno 3 (tre) giorni prima della seduta attraverso lettera, mail, fax, telefonata.

Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive si rende assente nelle riunioni senza giustificato motivo, si intende decaduto dalla carica.

Art. 14 – Il Presidente - Il Presidente del Associazione viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 4 anni ed ha la legale rappresentanza del Associazione stesso, convoca l'Assemblea dei Soci e ne esegue le deliberazioni. E' responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto del Associazione; firma la corrispondenza dispositiva che impegna comunque il Associazione.

Roberto De Luca

Immacolata De Luca

Roberto De Luca

Roberto De Luca

Roberto De Luca



Art. 15 – Il Vicepresidente - Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento, assenza o vacanza.

Art. 16 – Il Segretario - Il Segretario-Cassiere predispone lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione del Associazione, tiene aggiornato il libro dei soci, i libri ed i documenti contabili, compila i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora per la buona riuscita di tutte le attività del Sodalizio. Prende in consegna i beni mobili ed immobili del Associazione e mantiene aggiornato il libro degli inventari.

Art. 17 – Organo di controllo - L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati

Art. 18 – Organo di Revisione legale - L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 – Il patrimonio - Il patrimonio del Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà e comunque acquisiti;
- b) dai beni mobili ed immobili provenienti da donazioni e lasciti.

Il patrimonio del Associazione deve essere destinato al perseguimento dei fini statuari.

Art. 20 – Le entrate - Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione e di frequenza;
- b) da obbligazioni, elargizioni, lasciti di enti o di privati;
- c) da contributi delle amministrazioni Comunali e di altri Enti pubblici e privati;
- d) da eventuali redditi;
- e) da eventuali entrate derivanti dai servizi e dallo svolgimento delle attività sociali.

Art. 21 – Il bilancio - L'esercizio finanziario decorre da 1° gennaio al 31 dicembre.

La responsabilità della gestione del Associazione è assunta solidalmente dal Consiglio Direttivo.

Il bilancio viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

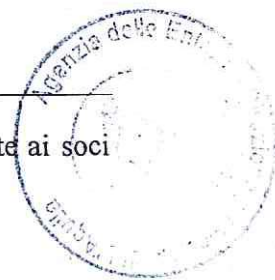
Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Barbara

Vincenzo

Giuseppe
Francesco
Stefano

Stefano



Art. 22 – Provvedimenti disciplinari- Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci del Associazione sono:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione;
- c) la espulsione.

Dette sanzioni sono adottate dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso da presentarsi entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento all'Assemblea dei Soci che si pronuncerà entro tre mesi con la maggioranza prevista dal precedente art. 8.

Art. 23 – Scioglimento - L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 7. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 – Divieto di distribuzione utili - L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 25 – Quota sociale - La quota o il contributo associativo non è né rivalutabile né trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 26 – Libri sociali - L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 27 – Personale retribuito - L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 28 – Volontari - I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 29 - Iscrizione Runts - Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

Barbara Jot
Vincenzo

Giuseppe
Antonio
Roberto

Statuto Ente del Terzo Settore ETS – Associazione di Promozione sociale APS
"IL BOSCO DEL FAUNO" APS



A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Art. 30 – Riservatezza dati - Ai sensi delle vigenti leggi sulla riservatezza dei dati, il Socio autorizza l'Associazione ad esibire i suoi dati personali alle autorità competenti, comprese quelle sportive, e ad utilizzarli, ove occorra, per le attività Sociali.

Per suoi dati personali si intende, i dati che il Socio ha trascritto sulla "Domanda di Ammissione a Socio"

L'Associazione, nei confronti delle autorità, non risponde della veridicità dei dati trascritti nella "Domanda di Ammissione a Socio" e nelle dichiarazioni di responsabilità. Il Socio nel trascriverli ne assume tutte le responsabilità

Art. 31 – RINVIO Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

I Sottoscriventi, letto il presente atto, dichiarano che gli accordi convenuti sono conformi alle loro volontà e all'unanimità li approvano oggi 16 OTTOBRE 2020.

Il presente atto consta di complessive pagine 7. (sette)

Libero

Vincenzo

Carlo

Federico

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di L'Aquila - Ufficio Territoriale di L'Aquila
Registrato a L'Aquila il N. 1469 Serie
Esatti €



Giovanni Scimia